



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.539/18 S.N.

Roma, 10 luglio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Mense di servizio per il personale della Polizia di Stato - Bozza di circolare.
OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO

In relazione alla “terza bozza di circolare” relativa alle “Mense di servizio”, e non solo, trasmessa da codesto Ufficio con nota del 5 luglio u.s. e recante prot.003176/2018 - 555/RS/555/RS/01/74/2, nonché alla relativa richiesta di formulare “eventuali osservazioni e/o contributi ... così da poter esaminare, in un prossimo incontro, un testo condiviso”, il COISP espone quanto segue:

OSSERVAZIONI RELATIVE AI PUNTI CONTENUTI NELLA “TERZA BOZZA DI CIRCOLARE”

▪ **ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO IN SEDE DISAGIATA**

Riguardo l’attribuzione del buono pasto in sede disagiata, di fatto la bozza di circolare si limita a fare un’esegesi della normativa e quindi a richiamare il contenuto della circolare prot. 0000454 dell’11 gennaio 2018.

Al riguardo nulla di specifico si osserva oltre a quanto verrà rappresentato al capitolo OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE posto di seguito nella presente lettera.

▪ **CONCESSIONE DEL BUONO PASTO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ A FRUIRE DEL VITTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO O A CAUSA DI DIFFICOLTÀ OGGETTIVE**

Nel merito si rileva l’assoluta corrispondenza con il contenuto della “seconda bozza di circolare”, trasmessa da codesto Ufficio con nota del 27 dicembre 2016 recante prot.005437/2016 - 555/RS/555/RS/01/74/1 (nella stesura finale di tale *seconda circolare* è stata poi espunta la parte in argomento), con la sola differenza che in questa “terza bozza di circolare” viene puntualizzato che:

- “... in caso di servizio di ordine pubblico fuori sede, l’eventuale buono pasto da consegnare al personale, dovrà essere approvvigionato dalla Prefettura competente ove ha sede l’Ufficio di appartenenza degli aventi diritto” ... riguardo cui avremo alcune cose da dire durante il “prossimo incontro” visto che con tale affermazione il Dipartimento smentisce ancora una volta sue precedenti “interpretazioni”.

Quanto al resto:

- come dal COISP già puntualizzato relativamente alla “seconda bozza di circolare” (vedasi “osservazioni” di questa O.S. recanti prot.28/17 S.N. e datate 15.1.2017), si rappresenta la necessità di apportare la seguente modifica: la frase di cui al primo capoverso di pagina 4 della “terza bozza di circolare” dovrà essere così rivista (le parti da inserire sono state sottolineate e quelle da togliere sono state barrate.):
“Si tratta, in altri termini, di casi in cui, l’orario di inizio e di fine del servizio non consente, in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21, la fruizione delle strutture di mensa dell’Amministrazione ovvero degli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati, ovvero di casi in cui durante lo svolgimento del servizio si determinino eventi non prevedibili (quali ad esempio, un incidente stradale, ovvero una citazione quale teste), ovvero difficoltà oggettive, che obblighino il personale a prolungare l’attività istituzionale fino a completamento del servizio stesso, andando oltre l’orario inizialmente

previsto e non consentendo allo stesso di poter consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione ~~o di altre Amministrazioni~~ ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati, in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21".

- come peraltro condiviso durante l'incontro del 16 marzo 2017, relativo alla "seconda bozza di circolare", dovrà essere meglio circostanziata la IMPOSSIBILITÀ A FRUIRE DEL VITTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO O A CAUSA DI DIFFICOLTÀ OGGETTIVE nonché dovrà essere puntualizzato che il diritto alla mensa o al buono pasto si concretizza negli orari destinati ai pasti (così evitando aperture delle mense alle 10 di mattina con obbligo per il personale di consumare il 1° Ordinario a quell'ora).

▪ **SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO.**

Anche riguardo tale punto si rileva l'assoluta corrispondenza con il contenuto della "seconda bozza di circolare", trasmessa da codesto Ufficio con nota del 27 dicembre 2016 recante prot.005437/2016 - 555/RS/555/RS/01/74/1 (nella stesura finale di tale *seconda circolare* è stata poi espunta la parte in argomento), con la sola differenza che in questa "terza bozza di circolare" viene puntualizzato che:

- "... si rende noto che il prezzo medio a pasto delle convenzioni stipulate con esercizi privati di ristorazione sull'intero territorio nazionale, per garantire il servizio sostitutivo di mensa al personale impiegato in servizi di ordine pubblico, ammonta a circa 9 euro" mentre nella precedente "seconda bozza di circolare", di un anno e mezzo addietro, tale "prezzo medio a pasto delle convenzioni" ammontava "a circa 10 euro", con ciò significando una diminuzione dei costi per pranzare presso un ristorante che è certamente un caso più unico che raro ... e che certamente potrà essere spiegato da codesta Amministrazione nel corso del "prossimo incontro".

Quanto al resto, come dal COISP già puntualizzato relativamente alla "seconda bozza di circolare" (vedasi "osservazioni" di questa O.S. recanti prot.28/17 S.N. e datate 15.1.2017), si rappresenta la necessità di apportare le seguenti modifiche:

- la frase di cui al primo capoverso di pagina 6 della "bozza di circolare", dovrà essere così modificata: "Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, anche con possibili accessi scaglionati, potrà essere prevista l'erogazione di un pasto completo veicolato, la cui fruizione dovrà essere garantita nel rispetto della dignità del personale, venendo a mancare la quale dovrà anche essere attribuito il "buono pasto (Ticket Restaurant)" da € 7,00; il servizio dovrà essere interamente a carico del fornitore, che provvederà alla consegna sul posto, nel rispetto di tutte le norme previste per tale modalità di somministrazione dei pasti."

▪ **EROGAZIONE GENERI DI CONFORTO CON MODALITÀ SOSTITUTIVA.**

Al riguardo si osserva che l'erogazione dei generi di conforto sotto forma di "buono", analogamente a quanto avviene per i "buoni pasto" è stato condiviso durante la riunione del 16 marzo 2017, relativo alla "seconda bozza di circolare".

Tuttavia, stante le numerose problematiche che riguardano la fruizione dei "buoni pasto", di cui si dirà nel corso della prevista "prossima riunione", si ritiene che sia da rivalutare la possibilità di provvedere all'attribuzione dei generi di conforto mediante "monetizzazione", come da sempre è chiesto dal COISP e come è accordato ad altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza (vedasi Decreto 11 luglio 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

▪ **BUONI PASTO ELETTRONICI.**

Al riguardo non si condivide affatto che venga rimessa a ciascuna Prefettura la possibilità di attribuire i buoni pasto anche in formato elettronico, così creando ulteriori disparità di trattamento ai danni di quel personale che invece continuerà a vedersi corrisposto il buono pasto cartaceo la cui soglia di esenzione è di €5,29 (i rimanenti €1,71 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente) mentre per i buoni pasto elettronici la soglia di esenzione è pari a €7 euro, l'intero valore del buono.

È chiaramente opportuno, quindi, che a tutto il personale venga riconosciuta la fruizione dei buoni pasto in formato elettronico.

OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE

Si rileva che a conclusione della “terza bozza di circolare” si è tenuto ad informare il COISP e le altre OO.SS. che “*In relazione ai nuovi contratti ed in ossequio alle vigenti disposizioni, ... con apposito provvedimento, sarà adeguato l'importo delle quote a carico del personale ammesso al servizio di mensa non obbligatoria di servizio, in merito al quale verrà fornito tempestivo riscontro con separata corrispondenza*”

Ebbene, già nel corso dell'incontro del 16 marzo 2017, relativo alla “seconda bozza di circolare”, i rappresentanti dell'Amministrazione presenti al tavolo della riunione, provarono, “a sorpresa”, a far condividere alle OO.SS. l'aumento dell'attuale importo fissato a carico del personale ammesso al servizio di mensa non obbligatoria di servizio. Anche in quella circostanza l'Amministrazione ebbe cura di rappresentare che tale aumento derivava da obblighi di legge, salvo poi non essere in grado di circostanziare tali leggi. Conseguentemente ricevette il fermo diniego da parte del COISP e delle altre OO.SS..

Ciò stante, il Dipartimento della P.S. può anche risparmiarsi di predisporre l'*apposito provvedimento*, perché, per quanto riguarda il COISP, il citato importo non va assolutamente aumentato!

La “terza circolare” sulla mensa di servizio e buoni pasto, non può inoltre non prevedere il riconoscimento di quanto segue:

▪ **ORARIO DI SERVIZIO 13-19 E 19-24 ANCORCHÉ NON RIENTRANTI IN UNA TURNAZIONE CONTINUATIVA.**

Il diritto alla mensa obbligatoria di servizio, come anche al buono pasto, deve essere riconosciuta a tutto il personale che viene comandato in un servizio che abbia inizio alle 13 o alle 19, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una turnazione c.d. continuativa.

▪ **IMPOSSIBILITÀ DI SPENDITA DEI BUONI PASTO.**

La circolare deve chiarire che nel caso in cui i buoni pasto non vengano accettati anche solo da uno degli esercizi commerciali indicati dall'Amministrazione o dal vincitore della gara d'appalto per la loro fornitura, il dipendente ha diritto alla sua immediata monetizzazione da parte dell'Ufficio di appartenenza.

▪ **CONVENZIONI CON ESERCIZI PRIVATI DI RISTORAZIONE O BUONI PASTO – ORDINE DI PRIORITÀ.**

È necessario chiarire quanto più volte anche espresso dal Giudice Amministrativo e cioè che “*quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto)*”. L'eventuale scelta tra l'uno e l'altro deve tener conto delle esigenze del personale e delle necessità da questi espresse.

▪ **DIRITTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NEI CASI PREVISTI DALLE NORME E DISPOSIZIONI VIGENTI, A FRUIRE SIA DEL 1° CHE DEL 2° ORDINARIO PRESSO LA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO OPPURE, IN CASO DI ASSENZA DI MENSA DI SERVIZIO E DI CONVENZIONI CON ESERCIZI PRIVATI DI RISTORAZIONE, ALL'ATTRIBUZIONE DI DUE BUONI PASTO NELLA MEDESIMA GIORNATA.**

Nel caso di impiego in orari che, nella medesima giornata, ricoprono il periodo di tempo destinato sia al pranzo che alla cena, come anche nel caso di prolungamento del servizio per situazioni emergenziali, si pretende il diritto alla fruizione gratuita della mensa di servizio o l'attribuzione del buono pasto (*ticket restaurant*) in misura doppia.

Già nei precedenti incontri l'Amministrazione ha ritenuto che quanto sopra spetti al solo personale che effettua servizi di scorta e sicurezza ... ed il COISP ha fortemente contrastato tale interpretazione, consegnando, a sostegno della propria pretesa, ai rappresentanti del Dipartimento presenti alla riunione del 16 marzo 2017, un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è riconosciuto al personale della Guardia di Finanza (la cui “normativa vigente” è identica alla nostra), che “*ha titolo al vitto gratuito sia per il pasto meridiano che per quello serale*”, l'attribuzione di “*due buoni pasto del valore previsto dalle disposizioni vigenti*”.

Tale provvedimento è stato valutato favorevolmente dai rappresentanti dell'Amministrazione i quali dichiararono che ne avrebbero fatto uso al fine di arrivare ad accogliere la pretesa del COISP di garantire anche ai Poliziotti il doppio buono pasto qualora impegnati in servizi che coprono i periodi destinati tanto al 1° che al 2° Ordinario.

▪ **CONVENZIONI CON ESERCIZI PRIVATI DI RISTORAZIONE – DIRITTO AD UN PASTO COMPLETO**

La circolare deve puntualizzare che nel caso in cui l'Amministrazione ponga in essere convenzioni con esercizi privati di ristorazione, deve essere assicurato al personale un pasto "di qualità" avente la medesima composizione di quelli che devono essere garantiti nelle mense obbligatorie di servizio:

- primo piatto caldo: almeno tre scelte di cui uno in bianco;
- secondo piatto caldo: almeno due scelte più l'aggiunta di un piatto freddo;
- contorno: di stagione, con almeno due scelte;
- pane;
- frutta di stagione: due scelte;
- scelta di una bevanda tra acqua, coca cola, aranciata, the freddo, succo di frutta.

La giusta qualità e quantità dei pasti deve essere garantita tanto presso le mense obbligatorie di servizio che presso gli esercizi privati di ristorazione con i quali sono stipulate eventuali convenzioni. Gli Uffici periferici devono essere obbligati ad effettuare costanti controlli anche tenendo conto delle lamentele del personale e delle Organizzazioni Sindacali, provvedendo eventualmente all'immediata cessazione della convenzione o a mettere in atto le procedure previste dagli accordi per la concessione in gestione delle mense.

L'esercizio privato di ristorazione, inoltre, deve essere posto in luogo agevolmente raggiungibile dal personale con i mezzi pubblici ed in breve tempo, garantire l'eventuale possibilità di sosta "gratuita" per eventuali mezzi propri, garantire l'inizio della consumazione del pasto in tempi brevi, etc...

▪ **FRUIZIONE DI MENSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O COMUNQUE POSTE IN LOCALITÀ DISTANTI.**

La circolare deve puntualizzare che in assenza di mensa obbligatoria nello stesso stabile ove si presta servizio o nel caso in cui questa è inefficiente anche per un periodo breve, l'Amministrazione può obbligare a fruire di altre mense ubicate nelle medesima sede di servizio solamente se queste risultano "*agevolmente raggiungibili*" (va quindi considerata la distanza tra il luogo del servizio e quello della mensa, avendo riguardo alle specifiche situazioni locali quali l'estensione del centro urbano, la situazione del traffico, la disponibilità ed i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico), significando che in caso contrario va attribuito il buono pasto (ticket).

▪ **PERSONALE CHE BENEFICIA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO - FRUIZIONE DELLA MENSA E ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO.**

La circolare deve puntualizzare che la fruizione della mensa obbligatoria di servizio o l'attribuzione dell'eventuale buono pasto, costituisce diritto anche per i colleghi che beneficiano degli alloggi di servizio, alle condizioni statuite per il restante personale.

▪ **SACCHETTI VIVERI.**

La circolare deve puntualizzare che sono eliminati i sacchetti viveri in quanto è inaccettabile che ai Poliziotti vengano consegnati – come accaduto – una scatoletta di tonno, tre pomodori, due panini senza alcuna farcitura, una bottiglia di acqua ed una mela. In assenza di mensa obbligatoria di servizio o sua momentanea indisponibilità, in assenza di convenzioni con esercizi di ristorazione privata, deve essere attribuito il buono pasto.

Ciò premesso, e fatte salve ulteriori considerazioni e richieste che verranno esplicitate nel corso del previsto "prossimo incontro", si prega codesto Ufficio di voler programmare tale incontro con cortese urgenza.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Roma, data protocollo

OGGETTO: Mense di servizio per il personale della Polizia di Stato.
Trasmissione bozza di circolare.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO- <i>già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS</i>	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Di seguito a precedenti incontri finalizzati all'esame delle più frequenti problematiche in materia di mense di servizio, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha fatto pervenire la terza bozza di circolare, che si allega, contenente disposizioni che assicurerebbero, per le fattispecie trattate, uniformità e parità di trattamento sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo, si prega di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro il prossimo 13 luglio così da poter esaminare, in un prossimo incontro, un testo condiviso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di mense di servizio, in relazione alle quali - a seguito di attento esame delle problematiche rappresentate - si ritiene di dover fornire indicazioni, distintamente per ciascuna delle sotto indicate fattispecie, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità di trattamento del personale appartenente alla Polizia di Stato:

- Servizio sostitutivo della mensa obbligatoria di servizio tramite attribuzione buono pasto in particolari circostanze;
- Somministrazione pasti in servizi di Ordine Pubblico;
- Somministrazione generi di conforto con modalità sostitutiva;
- Buoni pasto elettronici.

Attribuzione del buono pasto in sede disagiata

Una prima casistica riguarda le sedi dichiarate disagiate, presso le quali non sono presenti strutture di mensa dell'Amministrazione e ove non risulta possibile assicurare la mensa obbligatoria di servizio neanche mediante ricorso a modalità sostitutive, cioè tramite convenzioni con mense di altre Amministrazioni ovvero con esercizi privati di ristorazione.

Come è noto, la possibilità di concedere il buono pasto giornaliero - che consentirebbe di superare le difficoltà sopra evidenziate - è stata introdotta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dall'articolo 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ma soltanto in favore delle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, non ammettendone il ricorso in favore del *"personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale"*..

Al riguardo, aderendo alle proposte avanzate da questo Dipartimento, la Legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in particolare all'art.1, combinato disposto commi 703 e 704) ha innovato la materia, prevedendo la possibilità di erogare il buono pasto giornaliero, relativamente alle fattispecie disciplinate dall'art.1, comma 1, lettera c) della legge 203/1989 (sedi disagiate), qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della medesima norma.

Pertanto, come già comunicato con circolare Prot. 0000454 dell'11 gennaio 2018, codeste Prefetture potranno provvedere, presso le sedi disagiate, a garantire il servizio sostitutivo di mensa - laddove vi sia l'impossibilità di fornire lo stesso mediante una mensa di servizio - attraverso una o più convenzioni con esercizi di ristorazione, senza limite di prezzo a pasto, oppure mediante l'erogazione di un buono pasto giornaliero, secondo le modalità indicate dalle circolari n.750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001.

Resta inteso che, una volta scelta la tipologia di servizio sostitutivo del pasto (convenzione con esercizio di ristorazione ovvero buono pasto giornaliero), questa andrà applicata per l'intero anno a tutti i dipendenti dell'organismo interessato.

I costi sostenuti per ciascun trimestre solare per la concessione di buoni pasto in sedi disagiate dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, affinché resti assicurata la relativa copertura finanziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attribuzione del buono pasto in caso di impossibilità a fruire del vitto per esigenze di servizio o a causa di difficoltà oggettive

Una seconda casistica concerne invece quelle situazioni in cui vengono svolti particolari servizi d'istituto, a causa dei quali un appartenente alla Polizia di Stato risulti impossibilitato a consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati.

Il combinato disposto dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 203 e dell'articolo 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 stabilisce che - qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio e quando, quindi, si provvede ricorrendo ad esercizi privati - le Amministrazioni possono anche provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero.

Pertanto, come è noto, il presupposto per la concessione del buono pasto è costituito dall'impossibilità di assicurare il funzionamento della struttura di mensa dell'Amministrazione; ne deriva, quindi, che ove tale struttura sia funzionante, non è consentito provvedere in via sostitutiva tramite la concessione di un buono pasto giornaliero.

Anche in tale caso, comunque - considerato che l'Amministrazione è tenuta a garantire la fruizione della mensa obbligatoria di servizio nei confronti degli aventi diritto - appare inevitabile, al fine di adempiere a tale obbligo, ritenere che, quando, per sopraggiunte esigenze di servizio o a causa di difficoltà oggettive, un appartenente alla Polizia di Stato risulti impossibilitato a consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati, possa essere ammesso il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ricorso, in via eccezionale, alla concessione del buono pasto giornaliero in analogia alla fattispecie di impiego in ordine pubblico; le circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad usufruire del vitto con le modalità ordinarie dovranno risultare dalla relazione di servizio, sottoscritta dall'interessato e convalidata dal dirigente responsabile.

Si tratta, in altri termini, di casi in cui, durante lo svolgimento del servizio, si determinino eventi non prevedibili (quali ad esempio, un incidente stradale ovvero una citazione quale teste), ovvero difficoltà oggettive, che obblighino il personale a prolungare l'attività istituzionale fino a completamento del servizio stesso, andando oltre l'orario inizialmente previsto e non consentendo allo stesso di poter consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati.

Anche in tale caso, i costi sostenuti per ciascun trimestre solare per la concessione di buoni pasto in caso di impossibilità a fruire della mensa per sopraggiunte esigenze di servizio o per difficoltà oggettive, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, affinché resti assicurata la relativa copertura finanziaria.

Somministrazione del pasto al personale impiegato in servizi di ordine pubblico

Le vigenti disposizioni in materia di destinatari del buono pasto, prevedono come fattispecie eccezionale a sé stante, quella riferita al personale che è vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico; si tratta dei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al citato personale, pertanto, può essere attribuito un buono pasto giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato.

Resta fermo, però, l'impegno prioritario dell'Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti occupati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste, al fine di garantire l'apporto calorico necessario per espletare il servizio nelle migliori condizioni.

Ciò in considerazione delle particolari situazioni climatiche e d'impiego e del conseguente sforzo fisico richiesto al personale tenuto a svolgere il servizio di ordine pubblico.

Pertanto, l'eventuale concessione di un buono pasto giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato, in favore del personale impiegato in ordine pubblico, costituisce una modalità residuale di mensa obbligatoria di servizio, alla quale ricorrere solo laddove non sia oggettivamente possibile garantire l'effettiva consumazione del pasto da parte degli aventi diritto.

Quindi, compatibilmente con le necessità operative che andranno di volta in volta considerate, si dovrà prioritariamente far ricorso alle mense di servizio presenti, anche con possibili accessi scaglionati, ovvero richiedendo, in subordine, la preparazione di sacchetti viveri, la cui composizione è dettagliatamente definita nell'Allegato I dei "Contratti per l'appalto del servizio di mensa presso le strutture della Polizia di Stato" ubicate nell'intero territorio nazionale.

In mancanza di tali strutture o nel caso in cui l'accesso alla mensa non risulti conciliabile con le modalità di svolgimento del servizio di ordine pubblico, si potrà far ricorso ad esercizi privati di ristorazione, con i quali codeste Prefetture – U.T.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte secondo la vigente normativa di settore, potranno stipulare apposite convenzioni non soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, potrà essere prevista l'erogazione di un pasto completo veicolato; il servizio dovrà essere interamente a carico del fornitore, che provvederà alla consegna sul posto, nel rispetto di tutte le norme previste per tale modalità di somministrazione dei pasti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio saranno oggetto di apposite convenzioni - anch'esse non soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto - che codeste Prefetture - U.T.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte nel rispetto della vigente normativa di settore, potranno stipulare con idonee società di ristorazione in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio stesso.

Considerando che anche queste ultime convenzioni non sono soggette al limite d'importo di euro 4,65 a pasto ed allo scopo di evitare incrementi di spesa non avvalorati da un corrispondente miglioramento del servizio, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla necessità che la scelta del contraente sia orientata verso le offerte economicamente più vantaggiose, in grado di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo.

A scopo indicativo, si rende noto che il prezzo medio a pasto delle convenzioni stipulate con esercizi privati di ristorazione sull'intero territorio nazionale, per garantire il servizio sostitutivo di mensa al personale impiegato in servizi di ordine pubblico, ammonta a circa 9 euro.

Si precisa, infine, che, in caso di servizio di ordine pubblico fuori sede, l'eventuale buono pasto da consegnare al personale, dovrà essere approvvigionato dalla Prefettura competente ove ha sede l'Ufficio di appartenenza degli aventi diritto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Somministrazione generi di conforto con modalità sostitutiva

Anche in riferimento alla somministrazione dei generi di conforto in favore degli aventi diritto, sono emerse difficoltà concrete nella gestione di tali beni, in particolar modo in ordine alla loro conservazione e, talvolta, anche riguardo alla loro distribuzione.

In relazione a ciò, risultano pervenute richieste di autorizzazione alla somministrazione con modalità alternativa, in particolare tramite buono pasto CONSIP di valore equivalente ai generi di conforto spettanti, alle quali è già stato fornito positivo riscontro.

Pertanto, al fine di consentire la più agevole fruizione dei generi di conforto da parte degli aventi diritto e di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché per realizzare, nel contempo, un'ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili concernenti gli approvvigionamenti, si dispone che il valore previsto dalla normativa vigente venga attribuito agli aventi diritto dagli Uffici di appartenenza tramite un'unica modalità sostitutiva, cioè esclusivamente sotto forma di buono da approvvigionare facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP attive, analogamente a quanto accade per i buoni pasto erogati in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio.

Buoni pasto elettronici

In riferimento alla tipologia di buono pasto da approvvigionare, codeste Prefetture, d'intesa con gli Organismi della Polizia di Stato interessati, vorranno valutare la possibilità di aderire alla vigente convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto anche in formato elettronico, informandone la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si comunica, infine, che la procedura di gara, suddivisa in quattro lotti geografici, finalizzata all'affidamento del servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato ubicati sull'intero territorio nazionale, salvo ulteriori impedimenti, dovrebbe giungere a breve a conclusione, consentendo a quest'Amministrazione di poter stipulare appositi contratti di durata biennale con i rispettivi aggiudicatari.

In relazione ai nuovi contratti ed in ossequio alle vigenti disposizioni, si informa che, con apposito provvedimento, sarà adeguato l'importo delle quote a carico del personale ammesso al servizio di mensa non obbligatoria di servizio, in merito al quale verrà fornito tempestivo riscontro con separata corrispondenza.